

Edizione 02 marzo 2022

A.S.S.S.V.
Vergiate (Varese)

Regolamento
Concessione ed utilizzo degli ambulatori aziendali

*Regolamento approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 09 del 02/03/2022*

Edizione n. 2 del 02/03/2022

Art. 1*(Scopi istituzionali)*

- 1) A.S.S.S.V. - Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate, (di seguito anche "Azienda"), ha tra i propri scopi istituzionali, dettati dall'articolo 3 dello Statuto Aziendale, la gestione ordinaria di Farmacia e di Servizi Sanitari in genere, ivi comprese le relative attività finanziarie.

Art. 2*(Locali per lo svolgimento delle attività)*

- 1) Per dare attuazione agli scopi esposti all'articolo 1 del presente regolamento, l'Azienda ha nelle sue disponibilità i seguenti "ambulatori":

In forza di contratto di affitto stipulato con il Comune di Vergiate giusta delibera della Giunta Comunale N° 122 del 10.12.2019:

- a) ambulatori siti al piano terra presso la propria sede di Via G. di Vittorio, 2 Vergiate nell'edificio di Vergiate denominato "ex Casa Cova" (di seguito identificati come "ambulatori medicina di base");
- b) ambulatori, siti uno per ogni frazione del Comune di Vergiate, (di seguito identificati come "ambulatori frazioni").
- c) ambulatori siti al secondo piano presso la propria sede di Via G. di Vittorio, 2 Vergiate "ex Casa Cova" (di seguito identificati come "ambulatori Poliambulatorio");

In proprietà:

- d) ambulatorio adibito a centro prelievi accreditato sito al piano terra presso la propria sede di Via G. Di Vittorio, 2 Vergiate "ex Casa Cova" di seguito identificato come "centro Prelievi");

Art. 3*(Destinazione degli ambulatori)*

- 1) Gli ambulatori sono destinati all'esercizio di attività sanitarie a favore delle popolazioni, con esclusione di ogni altro tipo di utilizzo diverso o incompatibile con i servizi sanitari e sociali che rientrano negli scopi statuari dell'Azienda.
- 2) Un ambulatorio potrà essere destinato, quando richiesto, alle attività di medicina pubblica esercitate sul territorio dagli operatori sanitari della Azienda di Tutela della Salute (di seguito anche "ATS") di appartenenza, del Comune di Vergiate e di eventuali altri enti e istituzioni di diritto pubblico deputati ad operare nell'ambito sanitario.
- 3) Tutti gli ambulatori sono destinati all'esercizio di attività sanitarie da parte dell'Azienda o dei medici individuati al seguente articolo 5, nei termini e con le modalità di cui alle convenzioni che saranno stipulate allo scopo.

Art. 4*(Ambulatori dei medici di base di cui all'art. 2 c. 1 lett. a) e b))***Sub 4.1 – Concessione degli ambulatori**

- 1) Gli "ambulatori medicina di base" e gli "ambulatori frazioni" di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a) e b) sono concessi in uso ai medici di medicina generale convenzionati ATS che operano sul territorio (medici di famiglia, pediatri ecc., unitariamente anche "medici di base") La concessione in uso viene regolata da apposito contratto stipulato fra l'Azienda ed i medici di base.

- 2) Gli ambulatori di cui al presente articolo dovranno essere utilizzati, da parte dei medici di base, esclusivamente per assistere i cittadini in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale/regionale.
- 3) Gli ambulatori vengono concessi ad uso non esclusivo. Ciascuno di essi, infatti, potrà essere utilizzato anche da altri medici di base. Gli orari di utilizzo dovranno essere preventivamente concordati con l'Azienda.

Sub 4.2 – Orario di operatività

- 1) Per soddisfare le esigenze relative alla fruizione dei servizi sanitari richiesti dalla popolazione, l'Azienda assicurerà la messa a disposizione dei medici di base degli ambulatori di cui al precedente articolo 2 lettera a) e b) nei giorni feriali in un arco temporale compreso dalle ore 08.30 alle ore 20.30 ed eventualmente, su richiesta, nelle giornate del sabato dalle 08.30 alle 12.30, fermo restando che gli orari di prestazione del servizio di medicina di base attiene alle competenze ed ai doveri dei medici. Eventuali richieste di utilizzo che vadano oltre tale fascia oraria saranno di volta in volta esaminate dall'Azienda.
- 2) I contratti per la concessione in uso ai medici di base degli ambulatori di cui al presente articolo 4 e relativi Sub dovranno tenere conto dei tempi operativi e degli orari individuati al precedente comma 1.
- 3) Al fine di assicurare una continuità assistenziale la più ampia possibile, l'Azienda auspica che i medici di base utilizzatori degli ambulatori concordino adeguata turnazione e programmazione delle rispettive presenze.

4.3 – Canone di concessione degli ambulatori

- 1) Il canone per gli "ambulatori medicina di base" e gli "ambulatori frazioni" include il diritto d'uso dei locali con relativi arredi, impianti e attrezzature di proprietà dell'Azienda, degli spazi comuni e degli eventuali ascensori. Comprende le spese di riscaldamento, illuminazione, acqua potabile, energia elettrica, smaltimento rifiuti, manutenzione e pulizia. Comprende altresì le spese per le utenze degli eventuali impianti telefonici e delle connessioni alla rete internet. Sono esclusi invece i servizi di accettazione e di segreteria.

Si definiscono come segue i canoni minimi per le concessioni in uso:

- Concessione per l'uso di ambulatori di cui all'articolo 2 lettera b) e c) (ambulatori medicina di base e ambulatori frazioni) del presente regolamento considerato ad uso intero non esclusivo: canone non inferiore ad Euro 3.396,60 annui onnicomprensivi delle spese incluse come indicate al precedente comma 1 oltre IVA di legge;
 - Concessione per il solo uso degli ambulatori di cui all'articolo 2 lettera c) (ambulatori frazioni) considerato ad uso parziale: canone non inferiore ad Euro 1.003,20 annui onnicomprensivi delle spese incluse come indicate al precedente comma 1 oltre IVA di legge.
- 2) I canoni minimi indicati al punto 4.3 si intendono espressi in moneta corrente al 01.01.2022. Gli stessi avranno validità per tutto l'anno 2022 e dovranno essere rivalutati alla fine di ogni anno in misura pari al 100% dell'indice annuo di rivalutazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT, sia per i contratti stipulandi sia per quelli già in corso. Eventuali ulteriori e diversi servizi saranno oggetto di separata e specifica quantificazione.

Sub 4.4 – Pagamento dei canoni di concessione

- 1) Il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni deve essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre solare. In caso di stipulazione di contratto a trimestre in corso il rateo di tale trimestre andrà corrisposto entro dieci giorni dalla stipula del contatto .

- 2) Nel caso di pagamenti ritardati oltre il termine indicato al comma 1) sono addebitati al concessionario gli interessi al tasso legale che dovranno essere corrisposti entro e non oltre il termine per il pagamento del trimestre successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

Sub 4.5 – Facoltà di subconcessione.

- 1) Non è ammessa la facoltà di subconcessione a terzi mentre è ammessa la sostituzione, nell'ambito degli orari previsti dalla concessione, previa comunicazione alla direzione dell'Azienda.

Sub 4.6 – Durata del contratto di concessione.

- 1) Le concessioni avranno durata di 2 (due) anni tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta.
- 2) All'atto della stipula la durata potrà essere stabilita in modo tale che il primo periodo di validità comprenda oltre al rateo dell'anno in corso anche integralmente le due annualità successive.

Sub 4.7 – Revisione del canone di concessione.

- 1) Ai sensi del precedente sub 4.3 comma 2) il canone di concessione in uso rimane invariato sino al 31 dicembre dell'anno solare di stipula del contratto e sarà successivamente soggetto a revisione annuale applicando la variazione pari al 100% dell'indice annuo di rivalutazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

Sub 4.8 – Disdetta e recesso dal contratto.

- 1) E' riservata al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, la facoltà di disdire e recedere dal contratto stipulato in ogni caso in cui il medico di base non osservi puntualmente le leggi od i regolamenti, incluso espressamente il presente, oppure i patti e prescrizioni contenuti nel contratto, o svolga negli ambulatori concessi attività diversa da quella per la quale gli è stato concesso l'utilizzo degli ambulatori stessi o comunque attività diverse da quelle cui sono destinati gli ambulatori medesimi, od incompatibili con gli scopi istituzionali dell'Azienda.
- 2) Prima di procedere alla disdetta debbono essere contestate al medico di base le violazioni rilevate lasciando allo stesso almeno 15 giorni per produrre le eventuali giustificazioni o deduzioni.
- 3) Decorso il termine concesso per le giustificazioni il Consiglio di Amministrazione adotterà le determinazioni conseguenti, che il medico di base sarà tenuto ad osservare nei modi e termini che saranno disposti dall'Azienda.
- 4) Al medico di base è consentito recedere dal contratto nei seguenti casi:
 - Cessazione, per qualsiasi motivo, dell'esercizio della professione sanitaria;
 - Esercizio della professione presso enti che non consentano attività esterne;
 - Trasferimento della residenza o della propria attività altrove;
 - Altro valido e documentato motivo che deve però essere accolto dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

In tutti i casi previsti dal presente comma gli effetti del contratto cessano alla scadenza del trimestre nel corso del quale il Consiglio di Amministrazione abbia accolto la richiesta di risoluzione pervenuta dal concessionario ed il relativo canone trimestrale resta acquisito all'Azienda.

Sub 4.9 – Efficacia dei contatti.

- 1) Tutti i contratti stipulati debbono essere sottoposti all'esame e approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda mentre sono ad ogni effetto efficaci e vincolanti per il medico si

base, lo divengono per l'Azienda solo dopo che sia intervenuta l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, salvo che tale approvazione sia effettuata in via preventiva alla stipula.

Art. 5

(ambulatori Poliambulatorio di cui all'art. 2 c. 1 lett. c)

- 1) Gli "ambulatori Poliambulatorio" di cui all'art. 2 comma 1) lettera c), siti in Via G. di Vittorio, 2 a Vergiate, vengono messi unicamente a disposizione di medici specialisti o di professionisti sanitari (unitariamente anche "specialisti") che sottoscrivono contratto di collaborazione professionale con ASSS Vergiate.
- 2) Verrà riconosciuta allo specialista come compenso una percentuale da concordare sul corrispettivo incassato dall'Azienda per le prestazioni mediche da lui erogate secondo il contratto di collaborazione professionale e comunque non superiore al 75% del corrispettivo stesso.

Art. 6

(Ambulatorio per centro Prelievi di cui all'art. 2 c. 1 lett. d))

- 1) I locali di proprietà dell'Azienda di cui all'art. 2 comma 1) lettera d), siti in Vergiate, Via Giuseppe Di Vittorio n. 2, piano terra, censiti al catasto fabbricati Foglio 7, Mapp. 545, Sub. 505, sono destinati unicamente allo svolgimento di attività di centro prelievi.
- 2) I locali in oggetto saranno concessi in locazione secondo le modalità di legge unicamente ad operatori del settore in possesso dei requisiti organizzativi previsti dal Piano Regionale. I soggetti interessati dovranno essere accreditati con il sistema Socio Sanitario Regionale ed operare in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
- 3) Sarà richiesto al locatore il possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nonché di essere iscritti alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente il servizio in oggetto.
- 4) Saranno a carico del locatario tutte le utenze, le spese di pulizia e le future manutenzioni ordinarie dell'immobile.
- 5) Il conduttore non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi l'immobile locato o parte di questo né cedere il contratto, salvo accordo scritto con il locatore, ovvero operare mutamenti di destinazione dei locali.

Art. 7

(Riferimento alle leggi)

- 1) Per tutto quanto non eventualmente previsto nel presente regolamento si farà riferimento alle norme di legge e regolamentari dello Stato e della Regione Lombardia vigenti in materia.

Art. 8

(Entrata in vigore del regolamento)

- 1) Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione.

Vergiate, il 02.03.2022